

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Oggetto: D.D.L. "Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.

Decisione: La III Commissione, nella seduta del 29/3 u.s., con la astensione dei rappresentanti il gruppo P.C.I. ed il voto favorevole di tutti i votanti, esprime parere favorevole sul D.D.L. in oggetto nel testo allegato parte integrante della presente decisione.



Relatore: Vito Notarnicola.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il d.d.l. all'esame del Consiglio contiene norme di disciplina delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di assistenza farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie fissando le modalità di passaggio delle stesse alle UU.SS.LL. e riordinando i quadri normativi entro cui le funzioni andranno svolte.

Esso trae il suo fondamento giuridico dal 2° comma dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833: "La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli ufficiali sanitari comunali e consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi".

In aderenza a tale disposto, la normativa proposta:

- a) tende a concentrare in sede locale (comune e relativa struttura operativa e cioè l'U.S.L.) il massimo possibile delle competenze in materia di igiene e sanità pubblica e di assistenza farmaceutica;
- b) limita, conseguenzialmente, le funzioni regionali a quelle "esspressamente" previste ed in particolare a quelle di direzione e coordinamento, con attribuzione di funzioni per interessi o procedure che superino gli ambiti comunali e delle UU.SS.LL. (ad esempio piante organiche delle farmacie, con-

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 2 -

corsi per conferimento delle stesse, accertamenti sanitari "in appello", provvedimenti contingibili ed urgenti per ambiti sovra comunali).

Il testo normativo che si propone all'approvazione del consiglio, emendato nel corso dell'esame da parte della III[^] Commissione Consiliare, si compone di tre titoli, ciascuno suddiviso in capi, il primo dei quali relativo alle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, il secondo al servizio farmaceutico e l'ultimo contiene alcune norme finali e transitorie.

Nel primo titolo, capo I^o, riassunte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica che il Comune e per esso l'U.S.L. è chiamato a svolgere (artt. 1 e 2), gli artt. 3 e 4 trattano rispettivamente dei provvedimenti di competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale e dell'organo di gestione della U.S.L. e cioè il Comitato.

Gli artt. 5-8 individuano il servizio dell'U.S.L. competente all'assolvimento di tali compiti disciplinandone le relative attribuzioni.

Il capo II tratta delle funzioni in materia riservate alla competenza regionale ed in particolare gli artt. 9 e 10 fissano rispettivamente le attribuzioni della Giunta regionale e del presidente della stessa prevedendo che, per l'assolvimento di tali compiti, la Regione si avvale, oltre che degli uffici regionali,

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 3 -

dei presidi e servizi delle UU.SS.LL.

Rispetto al testo dell'art. 9 contenuto nel d.d.l. approvato dalla Giunta regionale, la III[^] Commissione ha ritenuto di riservare a quest'ultima anche le competenze in ordine alla programmazione e realizzazione di attività di educazione sanitaria interessanti l'intero territorio regionale ed il compito di predisporre direttive o uno schema tipo di regolamento di igiene, da adottarsi da parte di ciascuna U.S.L., al fine di garantire uniformità di indirizzi.

Il capo III^o, artt. 11-13 disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Nel d.d.l. approvato dalla Giunta regionale era prevista la costituzione in ogni U.S.L. di una o più commissioni per gli invalidi civili e di due altre rispettivamente per i ciechi civili ed i sordomuti.

In sede di "appello" erano anche previste più commissioni regionali per gli invalidi civili e si demandava alla Giunta regionale il compito di definire il numero e la competenza territoriale delle stesse oltre a due altre rispettivamente per le rimanenti categorie di invalidi.

La III[^] Commissione, al fine di evitare una pletoricità di detti organismi con conseguente aggravio dei costi di bilancio e con pregiudizio di uniformità di comportamenti almeno a

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 4 -

livello locale, ha ritenuto opportuno prevedere la costituzione di una sola commissione per ogni U.S.L., variamente composta a seconda della materia trattata.

Per quanto riguarda le commissioni regionali, in sede di "appello", è stata prevista la costituzione di un'unico organismo per ogni capoluogo di provincia, anch'esso variamente composto, fatta eccezione per la provincia di Bari per la quale, in considerazione della estensione del territorio e della popolazione, ne sono state previste due.

Il titolo II° contiene norme di disciplina del servizio e dell'assistenza farmaceutica al fine di armonizzare la vigente normativa nella fattispecie con l'organizzazione prevista dal servizio sanitario nazionale.

Il capo I° (artt. 14-20), fissa le competenze del Sindaco e del comitato di gestione; i compiti del relativo servizio dell'U.S.L. e detta le modalità per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

Il d.d.l. approvato dalla Giunta regionale attribuiva tutte le funzioni in materia al Comitato di gestione fatta eccezione per quelle riservate allo stato ed alla regione ed esclusa anche la proposta di modifica della pianta organica demandata alla competenza dell'assemblea generale.

In analogia a quanto disposto nel titolo I° del d.d.l. in esame in materia di igiene e sanità pubblica, la III[^] Commissione

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

- 5 -

ha ritenuto di attribuire alla competenza del Sindaco tutti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, riservando al comitato di gestione le rimanenti funzioni non riservate ad altri organi.

Il capo II° (artt. 21-23) tratta della revisione della pianta organica delle farmacie, della nomina della Commissione dei concorsi provinciali e dell'approvazione della graduatoria dei vincitori, compiti tutti demandati alla Giunta regionale, sentiti i consigli comunali e le UU.SS.LL.

Il capo III° (artt. 24-27) disciplina l'approvvigionamento dei farmaci e del restante materiale sanitario negli ospedali, nei presidi e servizi delle UU.SS.LL.

Il titolo III° contiene norme finali e transitorie. Fissata all'art. 28 la data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, all'art. 29 prevede, in aderenza al dettato legislativo nazionale, la soppressione degli uffici comunali di igiene, degli uffici dei medici provinciali nonché dei comitati provinciali antimalarici, dei consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente perdita della personalità giuridica per questi ultimi, e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Per i consorzi antitubercolari e per i laboratori di igiene, in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, ci si è preoccupati di assicurare, nelle more, la continuità di erogazione delle prestazioni di tali presidi in favore di tutte le UU.SS.LL.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 6 -

Gli artt. 30 e 31 contengono disposizioni relative alla assegnazione del personale dei soppressi uffici ed organismi alle UU.SS.LL. prevedendo, in aderenza a quanto stabilito dalla legge regionale 2 marzo 1981, n. 21, relativamente al personale regionale, la possibilità di optare per il ruolo organico di appartenenza.

L'ultimo comma dell'art. 31 attribuisce al personale trasferito alle UU.SS.LL. il trattamento economico previsto dall'accordo di cui al D.P.R. 25 luglio 1983, n. 348, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Detta disposizione trova il suo fondamento normativo nell'ultimo comma dell'art. 68 della legge n. 833/78. D'altra parte l'ultimo contratto nazionale del personale degli Enti locali non fa riferimento al personale in questione per cui, con una decorrenza diversa e successiva del trattamento economico, si verificherebbe che, per un lasso notevole di tempo, tale personale non sarebbe coperto nè dal contratto che disciplina il rapporto di lavoro con gli Enti di origine nè da quello del servizio sanitario Nazionale.

Infine la recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/2/84, dà chiarimenti in materia nel senso che a tutto il personale confluito nel servizio sanitario nazionale si applica, a partire dal 1° gennaio 1983, unicamente l'accordo di cui al D.P.R. n. 348/83.

L'art. 32 contempla la soppressione di alcuni organi collegiali sanitari che a seguito del trasferimento delle funzioni alle UU.SS.LL. esauriscono i loro compiti ed individua gli orga-

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 7 -

nismi cui vanno conferite le cessate funzioni.

Infine gli artt. 33 e 34 assicurano la continuità di funzionamento delle attuali commissioni locali e regionali in attesa della costituzione di quelle previste negli artt. 11 e 12 e la conservazione alla Regione delle funzioni da essa esercitate in materia di riabilitazione in attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

Colleghi Consiglieri, con il d.d.l. in questione, la Regione continua ad operare il trasferimento delle residue funzioni alle UU.SS.LL. per una completa attuazione della riforma sanitaria.

Sul testo oggi all'esame del consiglio la III^a Commissione ha espresso parere favorevole e, pertanto, vi invito a dare voto di adesione.

Il Relatore
(dr. Vito Notarnicola)



am/



*Consiglio Regionale
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

D.d.l.: Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica
ed il servizio farmaceutico

Testo proposto dalla III^a Commissione Consiliare

Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

D.d.l. - Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica
ed il servizio farmaceutico

Testo proposto dalla III^a Commissione Consiliare

Capo 1° TITOLO 1° - Igiene e sanità pubblica

Art. 1

Le funzioni in materia di ^{e sanità} igiene/pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive ~~Unità Sanitarie Locali~~.

Tali funzioni in particolare concernono:

- a) la prevenzione individuale e collettiva;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria;
- e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei; ann. 0
- f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria, compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;
- g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;



- h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini delle loro agibilità ed abitabilità;
- i) i regolamenti locali di igiene e sanità pubblica;
- l) la polizia mortuaria;
- m) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali ed artificiali;
- n) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- o) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- p) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- q) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalla leggi vigenti;
- r) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- s) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

(2) ann.



Art. 2

Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le unità sanitarie locali:

- a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sierri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, sia dell'uomo che degli animali;
- b) le funzioni in materia di idoneità delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale dall'articolo 4, lettere b), c), d), e), f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;
- c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327.

Le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;
- copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;
- ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

6.

Art. 3

In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

S.

Art. 4

I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria locale.

Il Comitato di gestione predispone altresì il regolamento di igiene per l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria locale.

Il regolamento è adottato dall'Assemblea generale, previo parere dei Consigli comunali dei Comuni compresi nell'associazione.

Il parere si intende favorevole ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla notifica della proposta predisposta dal Comitato di gestione. Detto termine è sospeso dalla data di scioglimento del Consiglio comunale fino a trenta giorni successivi alla ricostituzione degli organi comunali.



Art. 5

L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, dal Servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali, le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all'intero territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di una Unità Sanitaria Locale compresa nello stesso territorio, individuata dal Consiglio comunale. Le competenze di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo sono esercitate dalla Giunta municipale e dal Consiglio comunale.

Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.



Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

7.

Art. 6

Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del Comitato di gestione, e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso.

Il responsabile del Servizio propone al Sindaco o al Comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

Il responsabile del Servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco, l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, ③

Per l'espletamento dei compiti attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con l'Unità Sanitaria Locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

8 -

Art. 7

Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle ~~Unità~~ *Unità Sanitarie Locali* possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti ed ~~indagini~~ *indagini* per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale.

La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

9 -

Art. 8

Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, già demandati al Medico Provinciale o all'Ufficiale Sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

Il responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di Presidente o componente.



Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

10 -

Capo 2°

Art. 9

La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

In particolare, su proposta dell'Assessore alla Sanità:

- a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'ambito della programmazione regionale, la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) indirizza e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffuse e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale e locale, anche in applicazione delle direttive statali;
- c) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi dalle Unità Sanitarie Locali, in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea;
- d) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate;
- e) coordina l'istituzione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali;
- f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico-amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali e gli uffici e organismi statali;
- g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;

materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1



Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

11-

- h) classifica i comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.615;
- i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;
- l) programma e realizza attività di educazione sanitaria di interesse regionale;
- m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui ai precedenti artt.4 e 5 proponendo anche uno schema tipo.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

12 -

Art. 10

Il ~~P~~residente della Giunta regionale:

- a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più Comuni;
- b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;
- c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'Assessore alla Sanità.

Per l'attività istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai Sindaci e alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.



Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

13 -

CAPO 3°

Art. 11

④

In ciascuna unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 8 e 20 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e agli articoli 3 e 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

La commissione, nominata dal comitato di gestione, è composta:

- dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o da altro medico addetto al servizio ovvero, in mancanza, da altro medico dirigente di altro servizio, con funzioni di presidente, nonché:
 - a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente e due medici specialisti in medicina legale o del lavoro, per le funzioni di cui agli articoli 8 e 20 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
 - b) da due medici specialisti in oculistica, per le funzioni di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382;
 - c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, per le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale appartenente a posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

161 -

Art. 12

• Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citata, è ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di Provincia.

Nella Provincia di Bari sono costituite due commissioni

Le commissioni regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente, nonché:

- Stab
- a) - da due medici specialisti in medicina del lavoro o in medicina legale, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da due medici specialisti di cui uno di area medica e uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
 - b) - da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del servizio sanitario ed un medico specialista in oculistica, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;
 - c) - da un direttore di clinica otorinolaringoiatrica universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del servizio sanitario ed un medico specialista in otorinolaringoiatria, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea.

[Handwritten signature]

Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

15 -

Art. 13

E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni e la misura dei compensi dovuti ai componenti.

Le funzioni di presidente o di componente delle Commissioni locali è incompatibile con quella di presidente o componente delle Commissioni regionali.

Per il loro funzionamento e per l'espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle Unità Sanitarie Locali.

Le Unità Sanitarie Locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniorle per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11.

Le spese di funzionamento delle Commissioni regionali fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle somme di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

TITOLO 2° - Servizio farmaceutico

CAPO 1°

Art. 14

Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:

- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, nonchè dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;
- b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;
- c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè dell'articolo 61 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;
- d) decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- e) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede.

(7) L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia nominati dal comitato di gestione di cui uno scelto da una terna di nomi indicati dall'Ordine dei farmacisti della provincia.



Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

17-

Art. 15

Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale:

- a) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
- b) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- c) regola il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;
- d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;
- e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'Assemblea Generale.

Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

18 -

Art. 16

Il servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale svolge i seguenti compiti:

- a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi della Unità Sanitaria Locale;
- c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;
- d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;
- e) controllo sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica della ricetta medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;
- f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

[Handwritten signature]

Art. 17

L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è vincolante per le Unità Sanitarie Locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

Art. 18

La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico, nonché sulle officine di prodotti chimici e di preparati galenici usati in medicina, è esercitata normalmente dal servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale, oltre che dal servizio di igiene pubblica per la rispettiva competenza.

Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari della Unità Sanitaria Locale, di cui uno farmacista del servizio farmaceutico e uno medico del servizio di igiene pubblica, e da un farmacista titolare designato dall'Ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale, da trasmettere al Sindaco e al Comitato di gestione per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.



Art. 19

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unità Sanitaria Locale.

L'avviso è pubblicato all'albo dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Nel caso siano state presentate più domande, è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. ⁸ Alla formulazione della graduatoria provvede il comitato di gestione della unità sanitaria locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia nominati dal comitato di gestione di cui uno scelto da una terna indicata dall'Ordine dei farmacisti della provincia.



*Consiglio Regionale
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

27-

Art. 20

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'articolo 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Caprucci 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

93-

Capo 2°

Art. 21

La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'Assessore alla Sanità:

- a) vigila sull'espletamento del servizio farmaceutico;
- b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;
- c) cura l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

24 -

Art. 22

L'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale, previo parere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'associazione, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno pari, propone i provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli Comuni e all'istituzione di farmacie succursali.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle stesse entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Decorso il termine di cui al precedente primo comma, il Comitato regionale di controllo provvede in via sostitutiva.



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

Art. 23

La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

La Commissione giudicatrice è composta da:

- a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale, con funzioni di presidente;
- b) un professore universitario della facoltà di farmacia, docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico-farmaceutico o tecnico-farmaceutico;
- c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti;
- d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del Servizio Sanitario, farmacista.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

La Giunta regionale nomina le commissioni e approva le graduatorie. La nomina dei vincitori è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Alla corresponsione della indennità a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1973, n.3. Il limite massimo della indennità di funzione prevista è aumentata del cento per cento. Detta indennità spetta a tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al principio della omnicomprensività.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Capo 3°

26.

Art. 24.

Allo scopo di assicurare livelli assistenziali adeguati e ~~alte~~ *per la* necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna ~~Unità~~ *Unità* Sanitaria Locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialità medicinali e prodotti ~~galenici~~ *galenici* relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

L'~~Unità~~ *Unità* Sanitaria Locale provvede all'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della Sanità, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

10.1

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

27 -

Art. 25

L'acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni.

La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale, che trasmette all'Assessorato regionale alla Sanità il riepilogo trimestrale, indicante la qualità e quantità delle sostanze acquistate.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

28 -

Art. 26

L'Unità Sanitaria Locale può valersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità indicata dall'accordo nazionale.

Dall

Consiglio Regionale
della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

79 -

Art. 27

L'Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981, n.8.



T I T O L O 3° - Norme finali e transitorie

Art. 28

Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.




Art. 29

Alla data di cui al precedente articolo:

- a) sono soppressi gli Uffici comunali di igiene, nonchè i Consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- b) sono soppressi gli Uffici dei Medici Provinciali;
- c) sono soppressi i Comitati provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- d) sono soppressi i Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualità giuridica. I presidi ed i servizi già dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e attribuiti alle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito siano compresi. Fino all'entrata in vigore del Piano Sanitario regionale le Unità Sanitarie Locali nel cui ambito ricadono i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalità, ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni già dei soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unità Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali. Le stesse Unità Sanitarie Locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacità operative ed alle idoneità tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;
- e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle Unità Sanitarie locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede. Fino alla

./.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

32 -

entrata in vigore del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali si avvarranno degli stessi per le funzioni ed i compiti già attribuiti dalle leggi in vigore. (10)

Il riparto del fondo sanitario regionale terrà conto delle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma. (10)



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Capruzzi 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

Art. 30

I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente articolo 28, unitamente a quelli degli stessi uffici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21, nonché i funzionari medici regionali, hanno titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al Presidente della Giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, alla Unità Sanitaria Locale nel cui ambito insiste l'ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unità Sanitaria Locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.



Art. 31

Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente articolo 29 è trasferito, dalla data prevista nell'articolo 28, al Servizio Sanitario ed è utilizzato presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l'ufficio già di appartenenza, con priorità, per il personale proveniente dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a) del n. 1) del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è iscritto nel ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario a norma della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21.

Dalla data di effettiva utilizzazione presso le Unità Sanitarie Locali, al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al personale stesso spetta il trattamento economico previsto dall'accordo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1983, n. 348, a decorrere dal primo gennaio 1983, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del secondo comma dell'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.



Consiglio Regionale
della Puglia

37 Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

35 -

Art. 32

Sono soppressi dalla data di cui al precedente articolo 28:

a) le commissioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 475;

b) le commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

c) le commissioni di vigilanza sui befofrotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

B ~~es~~ il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 615;

~~es~~ la commissione regionale per la programmazione ed il coordinamento dei servizi trasfusionali di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1979, n. 68;

~~es~~ le commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 592;

~~es~~ la commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1976, n. 10;

f ~~es~~ le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

f ~~es~~ le commissioni tecniche provinciali per i gas tossici di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

h ~~es~~ il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui agli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.



*Consiglio Regionale
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

36 -

Le funzioni già esercitate dalle commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale.

Le funzioni di vigilanza già degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio di igiene pubblica di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni consultive già svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di ciascuna Unità Sanitaria Locale, previsto dall'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 1980, n.51. Il Consiglio tecnico può essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

37-

Art. 33

Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell'articolo 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e regionali in attività.

Scaduto il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone l'aggregazione provvisoria delle Unità Sanitarie Locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

I compensi dovuti ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 sono stabiliti, fino a successiva normativa, in lire duemila per ogni caso definito oltre al gettone di presenza per ogni seduta di lire diecimila.



Art. 34

Le funzioni esercitate dalla Regione in materia di riabilitazione sono conservate, transitoriamente, alla competenza della stessa fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore.

La Regione può avvalersi della consulenza tecnica dei servizi e del personale delle unità sanitarie locali.

art. 35

(14)



UNIONE ITALIANA CIECHI

Ente Morale posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D.P.R. 23 dicembre 1978 (G.U. n. 62 del 3 marzo 1979)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE

Partita IVA } 00418180725
C. Fiscale }

Via M. Signorile, 14 - BARI - Tel. 331609-334241

Prot. N. 61/6/D/4

Riferimento al Foglio N. _____ del
istanza d'emendamento su
OGGETTO: Disegno Legge Reg.le proposto
dall'Assessorato Reg.le della Sanità.

Bari n. 13/4/84

All'ill.mo sig.
Presidente del Consiglio Reg.le
dott. Luigi Tarricone

Questa Presidenza Reg.le dell'U.I.C., legalmente rappresentata dal sottoscritto Presidente pro - tempore, ha avuto modo di venire a conoscenza che nella veniente seduta del 17/4/84 codesto onorevole Consiglio andrà a discutere ed approvare il Disegno di Legge proposto dall'Assessorato Reg.le alla Sanità con l'intitolazione provvisoria di "Igiene Pubblica".

L'Associazione, avendo preso visione del Disegno in oggetto, eccepisce l'articolazione della formula riportata negli artt. 11 e 12.

Difatti, pur riferendosi alla Legge dello Stato n. 382 del 27/5/70 laddove contempla, art. 11, la composizione di Commissioni Oculistiche Prov.li formate tra gli altri da due medici specialisti in oculistica di cui uno in rappresentanza e nominato dall'U.I.C., gli artt. 11 e 12 del Disegno di Legge Reg.le non contraddistinguono in via esaustiva come la Legge 382/70 la diversità di composizione della parte tecnica dell'organo consultivo, enumerando solo i componenti specialisti in numero di due.

Tanto premesso, questa U.I.C., l'unica Associazione riconosciuta per la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti con D.P.R. n. 1919 del 23/12/78, chiede alla S.V. ill.ma che in fase dibattimentale sia proposto e varato un emendamento per gli artt. 11 e 12 del Disegno in oggetto, come meglio innanzi specificato, per la parte concernente la composizione delle Commissioni Oculistiche presso le U.S.L. riservando all'U.I.C. il diritto della nomina di uno dei due specialisti componenti, in piena osservanza di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 27/5/70 n. 382.

Lo scrivente, con grande umiltà, si permette d'informare la S.V. ill.ma che in qualche altra Regione l'omissione in tal senso ha provocato il diniego del visto d'approvazione da parte del Commissario di Governo proprio sugli articoli in questione. Distintamente.

Il Presidente Reg.le U.I.C. pugliese
Antonio Maggiore

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
16 APR. 1984		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	72/D	



AM